

*Gratuito patrocinio: liquidazione anche se l'istanza è successiva
alla definizione del giudizio*

Tribunale di Mantova, 22 settembre 2016. Pres. Bernardi. Rel. Pagliuca.

Patrocinio a spese dello stato nel processo civile – Istanza di liquidazione presentata dal difensore dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta – Ammissibilità

Può procedersi alla liquidazione del compenso in favore del legale della parte ammessa al patrocinio a spese dello stato che abbia presentato la relativa istanza in un momento successivo alla pronuncia del provvedimento che definisce il procedimento cui la stessa si riferisce, posto che l'art. 83 comma 3 bis del d.p.r. 115/2002, nel testo attualmente vigente, non prevede in modo espresso alcuna decadenza dal diritto alla liquidazione del compenso e che la reiezione della richiesta, in tale ipotesi, contrasta con la ratio della novella, tesa ad esigenze di accelerazione delle procedure di liquidazione e comporterebbe la necessità di instaurare un procedimento ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti dello Stato debitore.

(Massima a cura di Mauro Bernardi – Riproduzione riservata)

TRIBUNALE DI MANTOVA

Il Tribunale di Mantova riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:

1) Dott. Mauro Bernardi	PRESIDENTE
2) Dott.sa Alessandra Venturini	GIUDICE
3) Dott. Luigi Pagliuca	GIUDICE Rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. vista l'istanza in data 18.7.2016 con la quale l'avv. M. L. ha richiesto la liquidazione del proprio onorario per l'attività prestata a favore di P. F., ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del consiglio dell'ordine degli avvocati di Mantova in data 19.11.13, nel procedimento civile per pronuncia di separazione iscritto al n. 4638/13 rg, promosso nei confronti di P. M.;

2. rilevato che nel corso del giudizio non sono emerse circostanze tali da giustificare la revoca dell'ammissione al patrocinio ex art. 136 TU sp giust;
3. rilevato che il giudizio è stato definito con sentenza 31.5.2016, depositata il 7.6.2016;
4. rilevato che il nuovo art. 83 comma 3 bis DPR 115/2002 prevede che *"Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"*, dovendo quindi il giudice, in una ottica di accelerazione delle procedure e di miglior funzionamento della amministrazione, provvedere celermente anche sulla liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio, previa istanza del difensore stesso;
5. rilevato che nella fattispecie il ricorrente ha depositato l'istanza di liquidazione dopo la definizione del procedimento;
6. rilevato, tuttavia, che la norma sopra richiamata non prevede in modo espresso alcuna decadenza dal diritto alla liquidazione del compenso nel caso in cui l'istanza non sia presentata prima della definizione del procedimento;
7. osservato, peraltro, che la mancata liquidazione in questa sede del compenso richiesto dal legale solo successivamente alla definizione del procedimento non corrisponderebbe alla *ratio* della novella, tesa ad esigenze di accelerazione delle procedure di liquidazione, e comporterebbe, peraltro, la necessità di instaurare un procedimento ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti dello Stato debitore;
8. ritenuto, pertanto, che possa provvedersi alla liquidazione del compenso spettante all'istante;
9. letta la nota spese depositata dall'istante e tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa
10. rilevato che il compenso professionale deve essere liquidato applicando i nuovi parametri di liquidazione di cui all'allegato al DM 10.3.14 n. 55, entrato in vigore il 3.4.14 (posto che l'attività difensiva è stata portata a compimento dopo l'entrata in vigore di detto DM: cfr Cass. 17406/12);
11. rilevato che la causa in relazione alla quale è stata svolta l'attività difensiva era di valore indeterminabile, sicché – come specificato all'art. 5 comma 6 del DM – deve aversi riguardo a questi fini alle cause *"di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia"*;
12. ritenuto che il compenso spettante al ricorrente debba essere liquidato come segue: a) Fase di studio: euro 1.134,00 (valore medio di euro 1.620,00, ridotto del 30% ex art. 4, comma 1 del DM); b) Fase

introduttiva: euro 804,00 (valore medio di euro 1.148,00, ridotto del 30% ex art 4 comma 1 del DM); c) Fase istruttoria: 1.204,00 (valore medio di euro 1.720,00, ridotto del 30% ex art. 4, comma 1 del DM); d) Fase decisoria: euro 1.937,00 (valore medio di euro 2.767,00, ridotto del 30% ex art 4, comma 1 del DM). L'ammontare totale del compenso è quindi pari ad euro 5.079,00;

13. rilevato, tuttavia, che ai sensi dell'art. 130 Tu spese di giustizia, in ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, il compenso (come liquidato applicando i criteri di cui ai punti che precedono) va infine di ridotto della metà; pertanto l'importo dovuto è pari ad euro 2.539,50, oltre accessori di legge;

LIQUIDA

a favore dell'avv. M. L., a titolo di compenso professionale per l'attività prestata a favore di P. F., l'importo complessivo (determinato applicando i criteri e le dimidiazioni indicate nella parte motiva) di euro 2.539,50, oltre spese generali, cpa ed iva se dovuta

DISPONE

il pagamento, in via di anticipazione, della predetta somma a favore dell'istante da parte dell'Erario.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore ed alle parti, compreso il Pubblico Ministero

Mantova, 22.9.16

Il Giudice relatore
Dott. Luigi Pagliuca

Il Presidente
Dott. Mauro Bernardi